

ORDINE AVVOCATI DI TARANTO

REGOLAMENTO ELETTORALE

Come deliberato nella seduta del Consiglio del 21/12/1999, modificato nella riunione successiva del 15/11/2001 ed approvato nel testo definitivo dall'Assemblea degli iscritti del 16/11/2001

Art.1

Gli Avvocati iscritti all'albo circondariale che intendono segnalare agli elettori la loro candidatura, possono farne dichiarazione scritta da presentare personalmente al Segretario del Consiglio, che la controfirma, entro e non oltre il 20 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezioni. Nel caso di elezioni straordinarie le candidature sono presentate almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, il tutto al fine di rendere noto ai Colleghi il nome dei candidati.

Possono candidarsi tutti gli iscritti all'albo salvo preclusioni stabilite dalla legge.

Art.2

Il Segretario del Consiglio, raccolte e numerate tutte le dichiarazioni, procede alla redazione ed affissione di avviso recante l'indicazione in ordine alfabetico degli Avvocati disponibili a rivestire l'incarico di Consigliere dell'Ordine. Nell'avviso l'indicazione è accompagnata dall'avvertenza secondo cui tutti gli iscritti all'Albo di Taranto sono comunque eleggibili salve le preclusioni di cui al 2° comma dell'articolo precedente. L'avviso è affisso entro il 10 gennaio nelle bacheche ubicate negli Uffici Giudiziari.

Art.3

Possono essere formate liste predisposte con nominativi di candidati come sopra disponibili.

Tali liste, sottoscritte da candidati ivi inseriti, sono depositate nella Segreteria dell'Ordine nei termini di cui sopra.

Art.4

La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consona al decoro e alla dignità professionale in ossequio all'art.57 del Codice Deontologico.

Art.5

Le votazioni avvengono esclusivamente a mezzo di schede bianche vistate dal Presidente, in cui l'elettore indica i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore a 15, usufruendo delle apposite cabine del seggio elettorale.

Nella sala seggio elettorale e nelle cabine sono affissi tanto l'avviso di cui all'art.2, quanto le liste di cui all'art.3, nonché l'elenco degli iscritti all'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di ballottaggio un avviso specifico con il numero di Consiglieri ancora da eleggere ed i nominativi dei candidati che hanno riportato almeno un voto.

Non sono ammessi nei giorni di votazione ed in quello che li precede volantaggi e affissioni di manifesti negli Uffici Giudiziari dove sono insediate le sezioni elettorali.

Art.6

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine è garante nei confronti degli iscritti all'Ordine e dei singoli candidati della regolarità delle operazioni elettorali, del corretto svolgimento della propaganda e di quanto altro attiene alle elezioni.

Art.7

Dopo la prima votazione sarà, a cura della Segreteria, affissa nelle bacheche ubicate negli Uffici Giudiziari una comunicazione del nominativo degli eletti e/o di quelli in ballottaggio con il numero dei voti da ciascuno riportati. L'elenco dei nominativi dei candidati in ballottaggio è affisso anche all'interno dei seggi elettorali.

Art.8

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alla legge elettorale.

IL CONS. SEGRETARIO
Avv. Aldo Carlo FEOLA

IL PRESIDENTE
Avv. Angelo ESPOSITO